



Scambio di informazioni in materia fiscale

La nuova normativa di San Marino

di Piergiorgio Valente^(*), Luca Beccari^(**) e Caterina Alagna^(***)

Secondo la nuova normativa sammarinese, lo scambio di informazioni su richiesta viene assicurato, dalla Repubblica di San Marino, non solo nei riguardi di quegli Stati con i quali la Repubblica ha sottoscritto, e sono in vigore, accordi specifici sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale, bensì anche nei confronti di quelle giurisdizioni, come l'Italia, con le quali gli accordi sono stati soltanto parafati.

1. Premessa

La L. 22 luglio 2011 n. 106, recante “Disposizioni per l’implementazione dell’assistenza fiscale internazionale attraverso lo scambio di informazioni” (di seguito, la “Legge”) – approvata in data 30 giugno 2011 dalla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione della Repubblica di San Marino e dal Consiglio Grande e Generale in seconda lettura nella seduta del 19 luglio 2011 – contiene la disciplina per lo **scambio di informazioni** su richiesta, come previsto dai vigenti accordi bilaterali, nonché per lo scambio di informazioni su richiesta c.d. “**unilaterale**”, in assenza, cioè, di obblighi

convenzionali reciproci in vigore¹.

Come rilevato nella “Relazione unica al progetto di legge concernente l’assistenza in materia fiscale civile e penale attraverso lo scambio di informazioni”, la Legge offre alla Repubblica di San Marino “l’opportunità di presentarsi alla comunità internazionale con nuove regole che assieme a quelle già approvate, compreso il D.L. n. 36/2011 di recente emanazione permetteranno di assicurare un adeguato scambio di informazioni con tutti i Paesi con i quali sono in vigore accordi contro le doppie imposizioni e per lo scambio di informazioni in materia fiscale, ed inoltre, con tutti quei Paesi con i quali tali accordi sono stati negoziati ma non sono ancora entrati in vigore”.

Essa segna un significativo passo nel percorso intrapreso da San Marino, fin dal 2009, verso l’effettivo adeguamento agli *standards* di **trasparenza e scambio di informazioni** riconosciuti a livello internazionale².

¹ La Legge è entrata in vigore il 9 agosto 2011.

² L’ordinamento sammarinese è stato oggetto di verifica (*peer review process*) da parte del *Global Forum* dell’OCSE, nella seconda metà del 2010. Nel *Peer Review Report* del 28 gennaio 2011, l’OCSE rileva che nel corso del processo di valutazione sono state identificate “*some deficiencies in the domestic laws of San Marino, notably including limitations in the authorities’ powers to obtain information mainly on civil tax matters for the purpose of international cooperation. As a result it is not yet ready to move to the next stage of the evaluation. San Marino has in the recent months passed a number of laws with a view to overcome these shortcomings. Its position will therefore be reviewed*”.

^(*) Consigliere del Ministro delle Finanze della Repubblica di San Marino per la fiscalità internazionale.

^(**) Coordinatore del Dipartimento Finanze e Bilancio della Repubblica di San Marino.

^(***) Avvocato, Centro Studi Internazionali GEB Partners.

Si illustrano di seguito le principali disposizioni della normativa di recente adozione, che si caratterizza per l'**incisiva ispirazione ai principi OCSE** in materia.

2. I principi fondamentali e le disposizioni iniziali

Come statuito all'art. 1 della Legge, il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino è da tempo impegnato nell'attività di rafforzamento degli **accordi bilaterali in materia di cooperazione fiscale** attraverso la sottoscrizione di convenzioni contro le doppie imposizioni, nonché di accordi per lo scambio di informazioni sulla base degli *standards* OCSE (*i.e.*, art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni³ e Modello di *Tax Information Exchange Agreement* - TIEA del 2002⁴).

In realtà, San Marino, non solo ha modificato la propria legislazione interna al fine di adeguarla ai principi di trasparenza fiscale (cfr. ad esempio, la L. 29 novembre 2010, n. 190 contenente misure urgenti di adeguamento agli *standard* internazionali in materia di trasparenza), ma ha altresì sviluppato il proprio *network* degli accordi internazionali sullo scambio di informazioni.

In data 1° giugno 2011, il *Global Forum* dell'OCSE ha preso atto del fatto che, con D.L. 24 febbraio 2011, n. 36 San Marino:

- ha esteso i poteri dell'Amministrazione finanziaria per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sui contribuenti;
- ha ampliato gli obblighi di *disclosure* per quanto riguarda gli assetti proprietari delle società e dei *trusts*;
- riconoscendo quindi che "*San Marino's authorities will now be able to access all relevant information for both civil and criminal tax matters; and it has strengthened disclosure obligations relating to beneficial ownership of companies and trusts*". Per approfondimenti, cfr. P. Valente, *Il dibattito internazionale su scambio di informazioni e base imponibile unica*, in "Corriere Tributario" n. 29/2011.

³ Secondo l'art. 26 del Modello OCSE:

"1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni prevedibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'Autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti le imposte di cui al primo perio-

Tali intese, di regola, contemplano e disciplinano lo **scambio di informazioni su richiesta, automatico e spontaneo**, in linea con quanto previsto dall'OCSE⁵. La disciplina dello scambio

do, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od Autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
- di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se l'informazione è richiesta da uno Stato contraente in conformità a questo Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà ogni mezzo per ottenere l'informazione richiesta, anche se questo altro Stato non necessita dell'informazione per motivi fiscali interni. L'obbligo contenuto nella frase precedente è soggetto alle limitazioni di cui al paragrafo 3, ma in nessun caso tali limitazioni possono essere interpretate al fine di consentire a uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire l'informazione per il solo fatto di non avere alcun interesse nell'informazione stessa.

5. In nessun caso le disposizioni di cui al paragrafo 3 possono essere interpretate al fine di consentire a uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire l'informazione per il solo fatto che questa è detenuta da una banca, da altro istituto finanziario, interposto o da persona che agisce in qualità di agente o di fiduciario o perché è relativa agli interessi proprietari di una persona". Cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, Ipsosa, 2008, pagg. 905 e seguenti.

⁴ Il *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) è un accordo il cui obiettivo è quello di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti, prescrivendo il diritto ed obbligo reciproco di, rispettivamente, richiedere e trasmettere le informazioni rilevanti. Esso è normalmente concluso tra Paesi i quali, per effetto del ridotto interscambio commerciale, non ritengono di addivenire alla sottoscrizione di una convenzione contro le doppie imposizioni.

Per approfondimenti sul Modello di TIEA dell'OCSE, cfr. P. Valente, *I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs). Disposizioni OCSE su scambio di informazioni con paradisi fiscali*, in "*il fisco*" n. 35/2009, fascicolo n. 1, pagg. 5781 e seguenti.

⁵ Secondo quanto previsto dal par. 9 del Commentario, la regola posta nel paragrafo 1 dell'art. 26 del Modello OCSE permette che le informazioni siano scambiate in tre modi differenti:

- su richiesta, per casi determinati, tenuto conto che dovrebbero essere utilizzate, in primo luogo, le normali fonti di informazione disponibili secondo la procedura

automatico, in particolare, si ispira al Modello di *Memorandum of Understanding*, approvato dall'OCSE e dal Consiglio d'Europa nel 2001, nonché alle disposizioni di cui all'art. 8 della Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011⁶.

L'art. 2 della Legge fissa i principi della disciplina interna sullo scambio di informazioni. In

primo luogo, si prevede che quest'ultimo avviene nel rispetto ed in conformità di quanto stabilito negli accordi internazionali in vigore e delle disposizioni del D.L. 24 febbraio 2011, n. 36⁷ (oltre che di quelle della Legge in commento).

A tale riguardo, assume rilievo la disposizione secondo cui

“nelle more della conclusione ed entrata in vigore di accordi fra la Repubblica di San Marino ed altri Stati o Giurisdizioni per evitare le doppie imposizioni e/o favorire lo scambio di informazioni in materia fiscale sulla base degli standard OCSE, le disposizioni del Titolo III definiscono le modalità con le quali la Repubblica di San Marino fornisce informazioni fiscali su richiesta a detti Stati o Giurisdizioni con i quali l'accordo negoziato, parafato in conformità al diritto internazionale, non sia ancora entrato in vigore”.

In sostanza, lo scambio di informazioni su ri-

fiscale interna prima di presentare una richiesta di informazioni all'altro Stato;

- automaticamente, quando le informazioni riguardanti una o più categorie di reddito, aventi origine in uno degli Stati contraenti e percepiti nell'altro Stato contraente, sono trasmesse sistematicamente all'altro Stato;
- spontaneamente, nel caso di uno Stato che ha acquisito, nel corso di alcuni controlli, informazioni che ritiene di interesse per l'altro Stato.

Per approfondimenti sullo scambio di informazioni su richiesta cfr. P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l'OCSE*, in *“il fisco”* n. 30/2010, fascicolo n. 1, pagg. 4829 e seguenti; P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta nelle fonti comunitarie*, in *“il fisco”* n. 31/2010, fascicolo n. 1, pagg. 4987 e seguenti; P. Valente, *Manuale di Governance Fiscale*, Milano, Ipsoa, 2011, pagg. 1754 e seguenti. Per approfondimenti sullo scambio di informazioni automatico, cfr. P. Valente, *Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e sovranazionali*, in *“il fisco”* n. 20/2010, fascicolo n. 1, pagg. 3160 e seguenti; P. Valente, *Manuale di Governance Fiscale*, op. cit., pagg. 1764 e seguenti. Per approfondimenti sullo scambio di informazioni spontaneo, cfr. P. Valente, *Lo scambio di informazioni spontaneo nelle fonti internazionali e sovranazionali*, in *“il fisco”* n. 32/2010, fascicolo n. 1, pag. 5170.

⁶ Secondo l'art. 8, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2014, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale:

- a) redditi da lavoro;
- b) compensi per dirigenti;
- c) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
- d) pensioni;
- e) proprietà e redditi immobiliari.

Secondo il paragrafo 2 dell'art. 8, entro il 1° gennaio 2014, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea le categorie di reddito suindicate, sulle quali dispongono di informazioni, nonché ogni successiva modifica delle

chiesta viene **assicurato** non solo nei riguardi di quegli Stati con i quali la Repubblica di San Marino ha sottoscritto, e sono in vigore, accordi specifici sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale⁸, bensì anche nei confronti di quelle **giurisdizioni**, come l'Italia, **con le quali accordi specifici** sullo scambio di informazioni **sono stati soltanto parafati**⁹.

L'art. 2 precisa che, successivamente all'entrata in vigore di tali ultimi accordi, lo scambio di informazioni avviene nelle modalità ed in conformità con quanto in essi stabilito, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia e di quelle della Legge in commento.

stesse. Ai sensi dell'art. 29, gli Stati membri sono tenuti a mettere “in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 8 della presente direttiva a partire dal 1 gennaio 2015”, informando tempestivamente la Commissione europea.

⁷ Con D.L. n. 36 del 24 febbraio 2011, San Marino:
– ha esteso i poteri dell'Amministrazione finanziaria per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sui contribuenti;

– ha ampliato gli obblighi di *disclosure* per quanto riguarda gli assetti proprietari delle società e dei *trusts*.

⁸ Per approfondimenti sul *network* convenzionale della Repubblica di San Marino, cfr. P. Valente, *I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) stipulati da San Marino*, in *“il fisco”* n. 5/2010, fascicolo n. 1, pagg. 685 e seguenti; P. Valente, *Il network convenzionale di San Marino*, in *“Commercio internazionale”*, n. 5/2010; P. Valente-L. Beccheri-S. Mattia, *La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino L'evoluzione del binomio “trasparenza-competitività”*, in *“il fisco”*, n. 25/2011, fascicolo n. 1, pag. 3994; il blog di P. Valente, <http://piergiovalente.postilla.it/2010/06/28/paradisi-fiscali-attenzione-lavori-in-corso/>.

⁹ Il Protocollo di modifica alla convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia, sottoscritta nel marzo del 2002, è stato parafato nel giugno 2009. Esso prevede, tra le altre, una disposizione sullo scambio di informazioni in linea con l'art. 26 del Modello OCSE.

L'art. 3 della Legge contiene disposizioni interpretative dirette a chiarire il significato di alcuni termini in esso utilizzati¹⁰.

3. Lo scambio di informazioni in vigenza degli accordi

Il Titolo II della Legge illustra i principi per lo scambio di informazioni in vigenza di accordi bilaterali.

L'art. 4 prevede che il ricevimento delle richieste di informazioni e la loro evasione da parte dell'Autorità competente sammarinese avviene nel rispetto dei principi e delle formalità previste dall'OCSE in tema di scambio di informazioni su richiesta, e, in particolare, dal "*Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes - Module 1 on Exchange of Information on Request*" del 2006¹¹.

Secondo l'OCSE, la **procedura di scambio di informazioni su richiesta** contempla le seguenti **cinque fasi**:

1. preparazione e invio della richiesta da parte dello Stato richiedente;

¹⁰ L'art. 3 in particolare precisa che:

"a) il termine «Stato richiedente» indica lo Stato o la Giurisdizione che richiede informazioni ai sensi della presente legge;

b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) con il termine «società» si intende qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;

d) con il termine «imposta» si intendono le imposte definite negli accordi nonché quelle definite nell'articolo 10 al fine dell'applicazione delle disposizioni del Titolo III;

e) con l'espressione «misure per la raccolta di informazioni» si intendono le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte richiedente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

f) con il termine «informazioni» si intende ogni fatto, dichiarazione o registrazione in qualsiasi forma;

g) con il termine «materia fiscale penale» si intende la materia fiscale che implica una condotta dolosa passibile di essere perseguita ai sensi delle leggi penali dello Stato richiedente;

h) con l'espressione «legislazione penale» si intendono tutte le leggi penali come tali designate ai sensi del diritto interno dello Stato richiedente, a prescindere dal fatto che siano contenute nelle leggi tributarie, nel codice penale o in altri statuti;

i) con il termine «accordo negoziato» si intende un accordo per lo scambio di informazioni od un accordo per evitare le doppie imposizioni per il quale si è conclusa la fase negoziale attraverso la parafatura del testo oppure è avvenuta la sottoscrizione ma non ancora la ratifica o l'entrata in vigore".

¹¹ Fatto salvo, ovviamente, quanto previsto nei rispettivi accordi sullo scambio di informazioni.

2. ricezione e controllo del contenuto della richiesta da parte dello Stato richiesto;
3. raccolta delle informazioni da parte dello Stato richiesto;
4. risposta alla richiesta da parte dello Stato richiesto;
5. *feedback* in merito all'uso e all'utilità delle informazioni ricevute da parte dello Stato richiedente¹².

L'organo competente, l'**Ufficio Centrale di Collegamento**, prima di dare avvio alle procedure interne per l'acquisizione delle informazioni oggetto di una richiesta proveniente da uno Stato contraente, **verifica gli elementi** della stessa, valutandone l'ammissibilità in relazione a quanto stabilito (cfr. art. 5 della Legge):

- nell'accordo bilaterale di riferimento;
- dalla Legge in commento;
- dal D.L. 24 febbraio 2011, n. 36.

Se la richiesta è **valida e completa**, l'Ufficio Centrale di Collegamento procede senza indugio all'acquisizione delle informazioni richieste, ai fini della successiva trasmissione.

In caso di richiesta **incompleta**, ovvero di richiesta la quale non rispetta i requisiti previsti a livello convenzionale o dalla Legge in commento, l'Ufficio Centrale di Collegamento è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità competente dello Stato richiedente affinché possa procedere all'integrazione (cfr. art. 5 della Legge).

Precisa l'OCSE che la richiesta di informazioni deve riportare, tra gli altri:

- i dati relativi al contribuente sottoposto a verifica e agli eventuali intermediari coinvolti nella transazione;
- i motivi per i quali l'informazione è richiesta;
- la natura del procedimento di verifica;
- le imposte e il periodo fiscale oggetto di verifica;

¹² "*Exchange of information on request describes a situation where one competent authority asks for particular information from another competent authority. Typically, the information requested relates to an examination, inquiry or investigation of a taxpayer's tax liability for specified tax years. Information exchange upon request can be divided into several stages or steps and this section provides guidance on each of these steps:*

Step 1: Preparing and sending a request

Step 2: Receiving and checking a request

Step 3: Gathering the requested information

Step 4: Replying to the request

Step 5: Providing feedback".

OCSE, *Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes - Module 1 on Exchange of Information on Request*, 2006.

- l'informazione in concreto richiesta e la motivazione sulla sua pertinenza;
- l'uso a cui l'informazione, una volta ricevuta, è destinata;
- la disposizione convenzionale in virtù della quale l'informazione è richiesta¹³.

Ai fini della **legittimità** della richiesta, inoltre, la stessa deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- l'autorità richiedente ha utilizzato tutti i poteri a sua disposizione necessari alla raccolta delle informazioni, ad eccezione di quelli che avrebbero comportato delle difficoltà sproporzionate;
- la richiesta è effettuata in conformità con la legislazione e la prassi amministrativa dello Stato richiedente, nonché in conformità con la disposizione convenzionale in virtù della quale è avanzata;
- l'autorità richiedente avrebbe ottenuto l'informazione richiesta se questa fosse stata disponibile sul suo proprio territorio.

La Legge disciplina nel dettaglio, e in linea con i principi OCSE, le **circostanze** in presenza delle quali l'Ufficio Centrale di Collegamento è **legittimato a rifiutare lo scambio di informazioni**. Secondo quanto previsto dall'art. 6, la richiesta può essere respinta allorquando:

1. sia accertato che lo Stato richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione dei casi in cui il ricorso a tali mezzi avrebbe dato luogo a difficoltà sproporzionate;
2. lo scambio delle informazioni sia contrario all'ordine pubblico;
3. la richiesta non contenga elementi sufficienti a dimostrare la **"verosimile pertinenza"** delle informazioni richieste per l'applicazione della legislazione interna dello Stato richiedente¹⁴;

¹³ OCSE, *Manual on the implementation of exchange of information provisions for tax purposes – Module 1, op. cit.*

¹⁴ Precisa il paragrafo 1 dell'art. 26 del Modello OCSE che le autorità competenti degli Stati contraenti dovranno scambiare le informazioni "prevedibilmente rilevanti" per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni convenzionali ovvero delle legislazioni interne degli Stati contraenti relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione applicate in tali Stati. Lo *standard* di "prevedibile rilevanza" consente la massima estensione possibile dello scambio di informazioni in materia fiscale e, nel contempo, chiarisce che gli Stati contraenti non sono liberi di intraprendere "spedizioni di pesca". Per approfondimenti, cfr. P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l'OCSE, op. cit.*

4. la richiesta non sia circostanziata e contenga riferimenti e/o indicazioni generiche tali da qualificarsi quale *"fishing expedition"*, ovvero come tentativo indiscriminato di ottenere informazioni¹⁵;
5. nell'ambito delle forme di collaborazione disciplinate nel Titolo III, la richiesta non contenga gli elementi di cui all'art. 11, comma 6 (cfr. *infra*).

Inoltre, l'Ufficio Centrale di Collegamento non può fornire le informazioni:

1. che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, o una procedura commerciale;
2. che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente ed un avvocato, procuratore legale o altro rappresentante legale abilitato laddove tali comunicazioni siano prodotte ai fini della richiesta o prestazione di consulenza legale o del loro utilizzo in procedimenti giudiziari¹⁶;
3. richieste al fine di dare attuazione ad una disposizione della legislazione fiscale dello Stato richiedente, che discrimina un cittadino sammarinese rispetto ad un cittadino di quest'ultimo Stato, in situazioni identiche.

Infine, l'Ufficio Centrale di Collegamento non è tenuto a fornire informazioni che non siano detenute da autorità sammarinesi né siano in possesso o sotto il controllo di persone o società che

¹⁵ L'espressione "spedizione di pesca" (*"fishing expedition"*) viene correntemente utilizzata per indicare quelle richieste di informazioni (soprattutto bancarie) generiche e non specifiche ovvero non adeguatamente circostanziate alla luce dei criteri fissati dall'OCSE, riguardanti la posizione di un singolo contribuente o di interi gruppi o categorie di contribuenti, nei confronti dei quali si nutrono fondati sospetti o sono già stati acquisiti indizi di colpevolezza. L'art. 26, paragrafo 1, del Modello OCSE impedisce agli Stati contraenti di intraprendere "spedizioni di pesca". Cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, op. cit.*

¹⁶ La lettera c) del paragrafo 3 dell'art. 26 del Modello OCSE contiene una riserva riguardante la divulgazione di alcune informazioni riservate. Un primo caso concerne il c.d. "segreto commerciale". Per "segreto commerciale" si intendono generalmente quei fatti e circostanze che sono di considerevole importanza economica, che possono essere sfruttati nella pratica ed il cui utilizzo non autorizzato potrebbe condurre a danni gravi (ad esempio, potrebbe condurre a serie difficoltà finanziarie) per l'ente giuridico che svolge attività di impresa.

Un secondo caso è quello del c.d. "segreto professionale". Uno Stato che ha ricevuto la richiesta può rifiutarsi di divulgare informazioni riguardanti comunicazioni riservate tra avvocati o altri rappresentanti legali nell'esercizio della loro funzione così come di loro clienti nella misura in cui le comunicazioni sono protette contro la divulgazione dalle leggi interne.

si trovano nella Repubblica di San Marino¹⁷. Il rispetto degli obblighi assunti a livello convenzionale bilaterale impedisce all'Ufficio Centrale di Collegamento di dare luogo allo scambio di informazioni ogni qualvolta la richiesta non sia effettuata nel rispetto e in conformità all'accordo applicabile.

Quanto alle modalità di **raccolta delle informazioni**, l'art. 7 della Legge prevede che l'Ufficio Centrale di Collegamento può acquisire le informazioni direttamente da persone che le detengono o ne hanno il controllo. In particolare, l'acquisizione può avvenire:

- in base a una **richiesta diretta**¹⁸;

¹⁷ Analoghi limiti allo scambio di informazioni su richiesta sono contemplati dall'art. 7 del Modello di TIEA dell'OCSE:

"Possibility of Declining a Request

1. The requested Party shall not be required to obtain or provide information that the applicant Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.

3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

- (a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or*
- (b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.*

4. The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).

5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

6. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances".

Per approfondimenti, cfr. P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l'OCSE*, op. cit.

¹⁸ La richiesta diretta deve:

"1. essere formulata per iscritto e trasmessa con modalità atte a verificarne il ricevimento;

- oppure con la **collaborazione degli uffici e delle autorità** di cui agli artt. 12 e 17-*bis* della L. 18 giugno 2008, n. 95, modificata dal D.L. 24 febbraio 2011, n. 36.

L'art. 8 disciplina la **richiesta di assistenza alle autorità estere**. Questa è attivata dall'Ufficio Centrale di Collegamento su istanza degli uffici o delle autorità sammarinesi competenti per il controllo e l'accertamento delle imposte previste negli accordi in vigore.

La richiesta deve contenere gli elementi e dovrà essere formulata secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali applicabili e dalle disposizioni della Legge in commento.

4. Lo scambio di informazioni in presenza di accordi parafati

La disciplina prevista dal Titolo III della Legge ha portata innovativa in quanto lo scambio di informazioni su richiesta viene assicurato non solo nei riguardi di quegli Stati con i quali la Repubblica di San Marino ha sottoscritto, e sono in vigore, accordi specifici sulla cooperazione amministrativa in ambito fiscale, bensì anche nei confronti di quelle giurisdizioni, come l'**Italia**, con le quali accordi specifici sullo scambio di informazioni siano stati soltanto **parafati**.

Prevede l'art. 9 che l'Ufficio Centrale di Collegamento fornisce assistenza alle Autorità competenti degli Stati con i quali l'accordo sullo scambio di informazioni è stato negoziato e parafato in conformità al diritto internazionale, mediante lo scambio delle informazioni "**verosimilmente pertinenti**" all'applicazione della legislazione fiscale interna. In particolare, tali informazioni devono risultare pertinenti:

- alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione delle imposte¹⁹;
- al recupero e all'applicazione dei crediti d'imposta;

2. contenere gli elementi utili ad individuare l'informazione oggetto di richiesta;

3. contenere il riferimento alla circostanza di esecuzione di un accordo o di una delle forme di collaborazione di cui al successivo Titolo III;

4. richiamare espressamente eventuali prescrizioni in ordine alla riservatezza della richiesta;

5. indicare eventuali modalità e tempi di evasione della richiesta".

L'assegnazione di termini dovrà tenere conto del ragionevole periodo di tempo necessario all'evasione della richiesta anche in ordine alla sua complessità.

¹⁹ L'art. 10 della Legge precisa che le imposte in questione sono quelle "prelevate dallo Stato richiedente sulla base delle leggi in esso in vigore al momento della richiesta".

- alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale.

Nei confronti degli Stati con i quali l'accordo è stato soltanto parafato, lo scambio di informazioni ha luogo conformemente alle disposizioni della Legge, a prescindere ed indipendentemente dalla disciplina contenuta nel rilevante accordo, non ancora entrato in vigore²⁰.

Con riguardo alle **modalità di evasione delle richieste**, l'art. 11 stabilisce che l'Ufficio Centrale di Collegamento fornisce, su richiesta, all'Autorità competente dello Stato richiedente, le informazioni "verosimilmente pertinenti" all'applicazione della legislazione fiscale interna. Lo scambio, peraltro, avviene a prescindere dal fatto che la condotta soggetta a verifica costituisca reato ai sensi della legislazione sammarinese,

purché tale condotta sia stata posta in essere sul territorio della Repubblica di San Marino.

In genere, le richieste dovrebbero essere evase entro 90 giorni dal loro ricevimento. Qualora la complessità della richiesta imponga tempi superiori ai 90 giorni, l'Ufficio Centrale di Collegamento è tenuto a dare comunicazione tempestiva all'autorità competente dello Stato richiedente²¹.

Per quanto riguarda la forma per l'evasione delle richieste, l'art. 11 prevede che, ove espressamente richiesto, l'Ufficio Centrale di Collegamento potrà fornire le informazioni sotto "**forma di deposizioni di testimoni e copie autentiche di documenti originali**".

Al fine di dimostrare la "verosimile pertinenza" delle informazioni, la richiesta avanzata dallo Stato richiedente deve contenere:

- "l'identità della persona sotto esame o indagine;*
- una dichiarazione delle informazioni ricercate, compresa la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte richiesta;*
- il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;*
- i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nella Repubblica di San Marino, o che siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione della Repubblica di San Marino;*
- nella misura in cui conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste;*
- una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legge ed alle pratiche amministrative dello Stato richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione dello Stato richiedente, allora l'autorità competente di detto Stato sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le proprie leggi o nel normale corso della pratica amministrativa;*
- una dichiarazione attestante che l'autorità richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate"*²².

Con l'obiettivo di rendere effettive le modalità

di scambio delle informazioni previste dalla

²⁰ L'art. 9 precisa infine che "i diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa nella Repubblica di San Marino restano applicabili nella misura in cui non impediscono né ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni".

²¹ La disposizione è conforme a quanto previsto dal paragrafo 6 dell'art. 5 del Modello di TIEA dell'OCSE:

"6. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the applicant Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:

a) Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the applicant Party and shall notify the competent authority of the applicant Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.

b) If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information

within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the applicant Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal".

L'art. 11 della Legge chiarisce che "i costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza ai sensi della presente legge sono a carico dell'Amministrazione Sammarinese. Qualora la fornitura di assistenza richieda il sostenimento di costi straordinari, l'Ufficio Centrale di Collegamento ne dà notizia all'autorità dello Stato richiedente e l'evasione della richiesta di informazioni è subordinata a specifiche intese in merito alla ripartizione di detti costi".

²² Si rileva che la disposizione è del tutto analoga a quella di cui al paragrafo 5 dell'art. 5 del Modello di TIEA dell'OCSE, il quale, in particolare prevede:

"5. The competent authority of the applicant Party shall provide the following information to the competent au-

Legge, quest'ultimo prevede che gli Stati che intendono avvalersi delle forme di assistenza in esso contemplate devono comunicare alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, per via diplomatica, le generalità delle **Autorità competenti ad attivare la richiesta di assistenza** fornendo ogni altra informazione idonea ad individuare i referenti di dette Autorità²³.

In linea con quanto sancito dagli accordi internazionali sullo scambio di informazioni, conclusi secondo gli *standards* dell'OCSE, anche la Legge prevede un **obbligo di riservatezza** sulle informazioni trasmesse.

L'art. 12 sancisce infatti che queste devono essere trattate come riservate e possono essere comunicate solo a persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) nella giurisdizione dello Stato richiedente:

- a) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte;
- b) incaricate dell'esecuzione di procedimenti concernenti tali imposte (con facoltà di utilizzo delle informazioni in udienze o nei giudizi);
- c) competenti in merito alle decisioni su ricorsi

thority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

- (a) the identity of the person under examination or investigation;
- (b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant Party wishes to receive the information from the requested Party;
- (c) the tax purpose for which the information is sought;
- (d) grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;
- (e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;
- (f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant Party then the competent authority of the applicant Party would be able to obtain the information under the laws of the applicant Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;
- (g) a statement that the applicant Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties".

²³ La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri notifica all'Ufficio Centrale di Collegamento l'elenco degli Stati nei confronti dei quali è applicabile la disciplina sullo scambio di informazioni prevista dalla Legge, fornendo periodicamente i necessari aggiornamenti.

presentati per tali imposte.

Inoltre, le informazioni non possono essere rese note a nessun'altra persona, entità o autorità, o a nessun'altra giurisdizione senza l'espreso consenso scritto della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino²⁴.

L'art. 12, infine, sanziona la **violazione dell'obbligo di riservatezza** da parte dello Stato richiedente, prevedendo la sospensione delle forme di assistenza previste con provvedimento adottato dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio della Repubblica di San Marino.

5. Le disposizioni finali

Secondo l'art. 13 della Legge, l'Ufficio Centrale di Collegamento è autorizzato a prestare le forme di assistenza nei confronti degli Stati con i quali un **accordo sullo scambio di informazioni** è stato soltanto **parafato**, successivamente all'entrata in vigore della Legge in commento.

Inoltre, possono costituire oggetto di scambio le informazioni, che, oltre ad essere "verosimilmente pertinenti" all'applicazione della legislazione fiscale interna dello Stato richiedente, sono altresì relative a fattispecie reddituali di competenza del periodo d'imposta che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2011, e successivi.

Infine, si prevede che l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica di San Marino e la Comunità Europea, che stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi²⁵, non osta all'attuazione delle forme di scambio di in-

²⁴ L'art. 8 del Modello di TIEA dell'OCSE, in tema di obbligo di riservatezza, dispone:

"Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested Party".

²⁵ L'Accordo è stato firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004.

formazioni in commento, le quali pertanto si applicano anche con riferimento ai redditi in es-

²⁶ Secondo l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea (attuato con L. 25 maggio 2005, n. 81), il quale stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE, l'Agente pagatore residente deve applicare una ritenuta alla fonte (c.d. "ritenuta UE") sugli interessi pagati o attribuiti ad un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro dell'UE. Tale ritenuta viene fissata nella misura del 15% per i primi tre anni dall'entrata in vigore della L. 25 maggio 2005, n. 81, ovvero dal 1° luglio 2005, e del 20% per i tre anni seguenti e, successivamente, del 35%.

Per beneficiario effettivo si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che tale persona dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio, vale a dire:

- agisce come agente pagatore;
- agisce per conto di una persona giuridica, di un fondo di investimento;

so contemplati²⁶.

- agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo.

Per agente pagatore si intendono le banche sammarinesi, gli operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino (persone fisiche o persone giuridiche), stabili organizzazioni di società estere che, nello svolgimento della propria attività professionale, anche occasionalmente, accettano, detengono, investono o trasferiscono attività patrimoniali di terzi, ovvero corrispondono o attribuiscono pagamenti di interessi.

La ritenuta UE si applica sul pagamento di interessi al lordo di altre ritenute ed imposte. Se queste ultime risultano superiori alla ritenuta UE, questa non viene prelevata. Non viene applicata la ritenuta UE nel caso in cui il beneficiario effettivo autorizzi espressamente l'agente pagatore a comunicare i pagamenti di interessi all'Ufficio Tributario sammarinese.

Per approfondimenti, cfr. P. Valente-L. Beccari-S. Mattia, *La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino. L'analisi dei dati relativi ai contribuenti*, in "il fisco" n. 27/2011, fascicolo n. 1, pag. 4340.